



COMUNE DI SUISIO

PROVINCIA DI BERGAMO

VIA DE GASPERI N. 2

DISCIPLINARE D'INCARICO E CAPITOLATO SPECIALE PRESTAZIONALE

SERVIZIO DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA INERENTE ALLA VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO "LAVORI DI EFFICIENTAMENTO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SEDE MUNICIPALE"

(ai sensi dell'art. 42 e dell'all.I.7 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

L'anno **2024** (duemilaventiquattro), il giorno **22** (ventidue) del mese di **Novembre**

TRA

Il **COMUNE DI SUISIO** (BG) (C.F. 00321890162), di seguito denominato convenzionalmente "Amministrazione" qui rappresentato dall'**Arch. Mascia Vavassori**, Responsabile dell'Ufficio Tecnico, domiciliato per la carica presso il Palazzo Municipale, che qui agisce in nome e per conto del Comune di Suisio.

E

La Società di **Ingegneria TAU Engineering srl**, con sede in Milano, Via Ettore Ciccotti 3, tel. 02/26417244, e-mail tecnico@tauengineering.net, PEC tau@pec.tauengineering.net, partita IVA, codice fiscale e numero di iscrizione alla CCIAA di Milano n. 11045890966, nella persona del suo Procuratore Speciale e Direttore Tecnico **Ing. Marco Salvadori**, iscritto all'Ordine degli ingegneri della Provincia di Monza e Brianza al n. A1183 in seguito denominato «Professionista», nella sua qualità di libero professionista,

PREMESSO

Che in data 22/11/2024 con determinazione Tecnica n. 107 reg. gen. n. 313, è stato affidato l'incarico professionale per la verifica inerente del progetto esecutivo "lavori di efficientamento e riqualificazione energetica sede municipale".

TUTTO CIO' PREMESSO CONSIDERATO E DESCRITTO E RITENUTO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO

tra i contraenti viene convenuto e stipulato quanto segue:

ART. 1

OGGETTO DELL'INCARICO

(art. 42 comma 3)

Verifica accertante la conformità del progetto alle prescrizioni eventualmente impartite dalle amministrazioni competenti prima dell'avvio della fase di affidamento e, se ha esito positivo, assolve a tutti gli obblighi di deposito e di autorizzazione per le costruzioni in zone sismiche, nonché di denuncia dei lavori all'ufficio del genio civile.

ART. 2

CONTENUTI E MODALITA' DI SVOLGIMENTO



COMUNE DI SUISIO

PROVINCIA DI BERGAMO

VIA DE GASPERI N. 2

Il professionista dovrà svolgere l'incarico secondo le esigenze e le direttive dell'Amministrazione Comunale rapportandosi costantemente con il Responsabile del progetto individuato (RUP). Nell'esecuzione del presente incarico il professionista si atterrà ad ogni prescrizione di legge vigente, avendo particolare riguardo alle direttive del D. Lgs. 36/2023 e successive modificazioni ed integrazioni, nel prosieguo indicata semplicemente come <Codice>, ed al relativo Regolamento di attuazione ex D.P.R. n. 207/2010, nel prosieguo indicato semplicemente come <Regolamento> sino all'uscita delle nuove linee guida pubblicate dall'ANAC.

Il professionista si impegna altresì a:

1. partecipare a tutte le riunioni/incontri che l'Amministrazione Comunale riterrà necessario convocare presso il Municipio per l'esecuzione a regola d'arte del servizio di progettazione affidato;
2. dialoga con il professionista redattore del progetto al fine di ottenere chiarimenti e approfondimenti e, a tal fine, eventualmente collabora con il RUP e il progettista per correggere/modificare/integrare gli elaborati grafici e grafici presentati affinché l'attività di verifica in oggetto dia esito favorevole.

In esecuzione del presente incarico il professionista si atterrà alle seguenti prescrizioni:

1. verifica la rispondenza del progetto alle esigenze espresse nel documento d'indirizzo e accerta la conformità della soluzione progettuale prescelta alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali, normative e tecniche contenute negli elaborati progettuali dei livelli già approvati;
2. verifica la rispondenza del progetto e le sue conformità alla normativa vigente;
3. informa e rende partecipe il RUP, che ne deve seguire lo sviluppo garantendo il contraddittorio tra il soggetto che esegue la verifica e il progettista,
4. predispone il verbale di validazione, quale atto formale che riporta gli esiti della verifica ai fini della sua sottoscrizione da parte del RUP, con specifico riferimento al rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica e alle eventuali controdeduzioni del progettista;

ART. 3

RISERVATEZZA E DIRITTI SUI MATERIALI

Nello svolgimento dell'attività dovrà essere osservata la massima riservatezza su ogni informazione di cui, nel corso dello svolgimento dell'incarico, il professionista venisse a conoscenza.

Il documento e quanto altro rappresenta l'incarico commissionato, con la liquidazione del relativo compenso al professionista, resteranno di proprietà piena ed assoluta del Committente, il quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che dal Professionista possa essere sollevata eccezione di sorta, purché tali modifiche non vengano in alcun modo attribuite al Professionista medesimo.

ART. 4

DURATA

Il tempo contrattuale stabilito per l'esecuzione del servizio è di 30 giorni solari, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del disciplinare d'incarico in quanto il contratto verrà stipulato nella forma telematica dello scambio della lettera commerciale. I suddetti termini di consegna verranno congruamente prorogati per causa di forza maggiore, per giustificati motivi, a giudizio del Comune o per l'entrata in vigore di leggi



COMUNE DI SUISIO

PROVINCIA DI BERGAMO

VIA DE GASPERI N. 2

che disciplinano le opere da realizzare posteriormente alla data di conferimento dell'incarico.

I termini di cui sopra sono da considerarsi inderogabili ed essenziali in relazione alle necessità di ultimazione della stessa opera pubblica, per cui ogni ritardo comporterà, salvo i casi di concessione di proroga per forza maggiore e per giustificati motivi, l'applicazione di una penale di cui all'art.9.

ART. 5 COLLABORAZIONI

Ferma ed impregiudicata la propria diretta responsabilità e garanzia nei riguardi del Comune per tutte le prestazioni fornite, il professionista potrà avvalersi del supporto di altri soggetti aventi le necessarie competenze specifiche di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale, muniti di polizza assicurativa a copertura dei rischi di natura professionale.

Resta inteso che l'utilizzo e la collaborazione di eventuale personale di assistenza per tutte le operazioni oggetto del presente incarico saranno regolate mediante intese dirette ed esclusive tra il professionista e gli interessati, le cui competenze saranno a totale carico e spese del medesimo.

Il Comune sarà esonerato da ogni tipo di responsabilità, riconoscendo come unica controparte il professionista incaricato.

Della nomina dei collaboratori di cui sopra, il professionista è tenuto a dare preventiva comunicazione al Comune per l'espressione del relativo gradimento.

Il compenso economico degli eventuali collaboratori rimane ad esclusivo carico del professionista e per la loro attività nulla sarà dovuto, oltre a quanto stabilito nel successivo art. 6.

ART. 6 CORRISPETTIVO

Il compenso risulta così composto da:

1. Redazione della verifica redatta ai sensi dell'art. 42 e a dell'all.I.7-sezione IV – Verifica della Progettazione € 12.889,52
2. Redazione Verbale di Validazione a firma del RUP riportante l'esito della verifica e le eventuali controdeduzioni del professionista e relativa fase conclusiva (compresa nel punto 1)

Il compenso come sopra indicato si intende al netto del contributo previdenziale al 4% e dell'Iva al 22%.

ART. 7 MODALITA' DI PAGAMENTO TRACCIABILITA'

Ferma restando l'ottemperanza del professionista agli obblighi citati nel presente atto, la liquidazione dei compensi sarà effettuata entro **30 (trenta)** giorni dal ricevimento della relativa fattura elettronica, ad accertato corretto adempimento contrattuale, che si intenderà assolto con la sottoscrizione da tutte le parti in causa della verifica positiva di cui all'articolo 42 e all'allegato I.7 del Dlgs n.36/2023 del progetto medesimo.



COMUNE DI SUISIO

PROVINCIA DI BERGAMO

VIA DE GASPERI N. 2

In caso di inadempimento contrattuale l'ente committente si riserva di non procedere alla liquidazione delle rate di acconto o di saldo sino alla regolare esecuzione delle prestazioni in relazione alle quali si è verificato il non corretto adempimento.

Al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13/08/2010, n. 136, il professionista si obbliga ad utilizzare conto corrente bancario o postale, acceso presso le banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicato, anche non in esclusiva, alle commesse pubbliche, attenendosi alle prescrizioni dell'art.3 della legge citata. A tal fine si impegna a comunicare al Comune gli estremi identificativi del conto corrente dedicato entro sette giorni dalla sua accensione nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, ad inserire, a pena di nullità assoluta, analoga clausola per la tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010, ed a trasmettere al Comune elenco dei subcontraenti corredato dagli estratti dei singoli contratti contenenti la clausola citata e ad informare immediatamente il Comune e la Prefettura- Ufficio territoriale di Governo della risoluzione di rapporti contrattuali per inadempienze agli obblighi di tracciabilità finanziarie da parte di proprie controparti per le transazioni relative all'appalto in oggetto. Il professionista dovrà altresì compilare e sottoscrivere l'allegata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente la tracciabilità dei pagamenti di cui alla legge 136/10.

ART. 8

GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente atto TAU Engineering srl è assicurata mediante polizza di responsabilità civile professionale all inclusive n PI-52721119L0 rilasciata da ArchInsurance in data 08/01/2020 e rinnovata annualmente (ultima quietanza ArchInsurance PI-5272112344 del 05/01/2024) con massimale minimo di €.1.000.000,00, che copre anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione dei livelli progettuali in oggetto che possano determinare a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

La polizza dovrà essere rinnovata fino a conclusione dell'incarico come definito al precedente art.4, pena l'esenzione per l'Amministrazione comunale dal pagamento della parcella professionale.

ART. 9

PENALI

In caso di mancata, incompleta o inadeguata esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto, la cui gravità non concreti il presupposto per la risoluzione contrattuale in base ai successivi artt. 10) e 11), il Comune potrà applicare le seguenti penali:

- presentazione della verifica ritardata oltre il termine stabilito dall'art. 4, maggiorato delle eventuali proroghe concesse, e ciò per cause imputabili al Professionista incaricato, verrà applicata una penale del 1,0 ‰ per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto per la fase, fino ad un massimo del 10%, che sarà trattenuta sulle competenze spettanti al Professionista (ai sensi dell'art. 257, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010). Le suddette percentuali saranno calcolate sull'onorario relativo alla singola fase oggetto del ritardo.



COMUNE DI SUISIO

PROVINCIA DI BERGAMO

VIA DE GASPERI N. 2

Le penali applicate verranno trattenute sul compenso e non potranno comunque superare, complessivamente, il 10 per cento del valore del contratto. Qualora ciò si verificasse, il committente ha facoltà di risolvere il contratto senza che la controparte possa pretendere alcun compenso o indennizzo di sorta, sia per onorario che per rimborso spese, impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dal Comune in conseguenza dell'inadempimento.

Nel caso in cui il ritardo per la presentazione degli elaborati ecceda i 30 gg. oltre il termine stabilito dall'art. 4 l'Amministrazione potrà, con atto motivato e salvo il proprio diritto al risarcimento di danni effettivamente subiti, stabilire la revoca dell'incarico senza che il professionista possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari, sia per il rimborso spese.

ART. 10 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il contratto può essere risolto di diritto, per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, con semplice pronuncia di risoluzione, nel caso di mancato rispetto dei termini derivanti dalla normativa vigente.

La risoluzione contrattuale avrà decorrenza dalla comunicazione della determinazione di pronuncia della risoluzione stessa. In tale ipotesi, il Comune si intenderà libero da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi e indennità di sorta con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dal committente medesimo, impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dal Comune in conseguenza dell'inadempimento.

ART. 11 ULTERIORI IPOTESI DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE

Il committente si riserva, altresì, la facoltà di risolvere il presente atto, mediante idoneo provvedimento, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile, o dell'art. 1454 c.c. previa diffida ad adempiere entro un termine non inferiore a 15 giorni, in ogni altro caso di grave ed ingiustificato inadempimento delle prestazioni nascenti dal contratto stesso.

In tale ipotesi non sarà riconosciuto al professionista nessun altro compenso o indennità di sorta con l'esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dal Comune in conseguenza dell'inadempimento.

Nel caso altresì in cui il ritardo per la presentazione degli elaborati ecceda i 30 gg. oltre il termine stabilito dall'art. 4 l'Amministrazione potrà, con atto motivato e salvo il proprio diritto al risarcimento di danni effettivamente subiti, stabilire la revoca dell'incarico senza che il professionista possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari, sia per il rimborso spese.

ART. 12 RECESSO

Il Comune, con idoneo provvedimento, può recedere dal presente contratto in qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse.



COMUNE DI SUISIO

PROVINCIA DI BERGAMO

VIA DE GASPERI N. 2

In tale caso il professionista ha diritto ad ottenere il corrispettivo per l'attività svolta fino a quel momento e le spese documentate già sostenute per l'espletamento dell'incarico.

ART. 13 INCOMPATIBILITA'

Per il professionista fino al termine dell'incarico, valgono tutte le cause di incompatibilità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle dell'ordine professionale di appartenenza.

Il professionista si impegna a non partecipare agli appalti, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbia svolto la presente attività di progettazione; l'incompatibilità si estende ad ogni soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario del presente incarico di progettazione.

I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti.

Nel periodo intercorrente tra l'aggiudicazione e il collaudo è fatto divieto all'incaricato di intrattenere rapporti professionali con l'esecutore.

A tal fine il professionista dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitti di interesse con il committente.

Il professionista si impegna, comunque, a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per sé medesimo sia per i suoi collaboratori.

ART. 14 CONTROVERSIE

In caso di disaccordo sui compensi spettanti al Professionista per controversie o contestazioni che potessero sorgere relativamente allo svolgimento dell'incarico, se non risolte in via bonaria nel termine di 60 giorni, la parcella relativa ai compensi stessi verrà sottoposta al parere di congruità dell'Ordine professionale competente per iscrizione del Professionista.

Ogni successivo ulteriore tentativo sarà demandato al Tribunale territorialmente competente.

ART. 15 RINVIO

Per quanto non espressamente stabilito nel presente atto si fa rinvio alle disposizioni del codice civile, a quelle della Legge e relativo Regolamento, nonché ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente per quanto applicabile.

ART. 16 DOMICILIO



COMUNE DI SUISIO

PROVINCIA DI BERGAMO

VIA DE GASPERI N. 2

TAU Engineering srl dichiara di avere il proprio domicilio fiscale a Milano, Via Ettore Ciccotti 3 presso il quale elegge il proprio domicilio agli effetti del presente atto.

La corrispondenza inerente il presente atto sarà intrattenuta mediante utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) che avrà valore ricettizio tra le parti e che risulta essere la seguente tau@pec.tauengineering.net.

ART. 17 SPESE

Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti al presente atto, con la sola esclusione dell'I.V.A. e del contributo previdenziale per la parte a carico del committente, sono e saranno a esclusivo carico del professionista.

Si intendono, altresì, a carico del professionista le spese per tutti i materiali ed ogni altro onere necessari per l'ottimale espletamento delle prestazioni contenute nel presente atto.

ART. 18 CLAUSOLE FISCALI

La presente Convenzione verrà registrata soltanto in caso d'uso e le spese conseguenti saranno a carico del professionista (carta da bollo, atto e registrazione).

Si dà atto che il presente disciplinare riguarda materia soggetta ad Imposta sul Valore Aggiunto, a carico dell'Amministrazione, e pertanto si provvederà alla sua registrazione a tassa fissa in caso d'uso.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.1341 del codice civile, in quanto applicabile, il professionista dichiara di aver letto il presente atto e di approvarne specificatamente i seguenti articoli: 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 17.

ART. 19 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il professionista acconsente, ai sensi del D. Lgs. n. 196/03, al trattamento dei propri dati per gli usi consentiti dalla legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Arch. Mascia Vavassori

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.

L'AFFIDATARIO

TAU Engineering s.r.l.

Ing. Marco Salvadori

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.